

IMPOSTE INDIRETTE

L'imposta di bollo e la fattura elettronica

di **Leonardo Pietrobon**

La **fattura elettronica**, oltre alle innumerevoli **novità procedurali**, ha riportato di estrema attualità l'applicazione della disciplina relativa all'**imposta di bollo** di cui al **D.P.R. 642/1972**.

A tal proposito, secondo quanto stabilito dall'[articolo 6 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972](#) sono **esenti** da **imposta di bollo** - in applicazione del principio alternatività Iva/bollo - **le fatture** riguardanti il pagamento di operazioni **assoggettate ad Iva**, a condizione che tale documento contenga la dicitura che "*trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto*".

A decorrere **dal 26.6.2013**, per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 7-bis D.L. 43/2013](#), si applica un'imposta di **bollo di € 2,00** se il documento in questione **supera la somma di € 77,47**, come stabilito **dall'[articolo 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/1972](#)** e a condizione che non siano applicabili specifiche esclusioni.

Sulla base di quanto previsto dall'[articolo 13 della Tariffa](#), **l'imposta di bollo non è dovuta:**

1. quando la somma **non supera € 77,47**, salve le ipotesi che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito iniziale, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
2. per le **quietanze o ricevute apposte sui documenti già assoggettati** all'imposta di bollo o esenti;
3. per le **quietanze** apposte sulle bollette di vendita dei **tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali**;
4. per le ricevute relative al **pagamento di spese di condominio** negli edifici.

Dal coordinamento normativo dell'[articolo 6 della Tabella B](#) e dell'[articolo 13 della Tariffa](#) emerge che **l'imposta di bollo** si applica per **le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non soggetti ad Iva, se la somma certificata è di ammontare superiore ad € 77,47 e a condizione che non si applichino specifiche esenzioni**. Di conseguenza, le ipotesi per le quali non trova applicazione l'imposta di bollo sono:

1. fatture di importo **non superiore ad € 77,47**;
2. corrispettivi **imponibili Iva**;
3. la presenza di **specifiche esclusioni**.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, sulla base di quanto stabilito nella [Tabella B D.P.R.](#)

[642/1972](#) sono esenti da imposta di bollo:

1. le fatture che riguardano **cessioni all'esportazione**, dirette o di natura triangolare, ex [articolo 15 Tabella B D.P.R. 642/1972](#);
2. le fatture relative ad **operazioni intracomunitarie**, ex [articolo 66, comma 5, D.L. 331/1993](#);
3. le fatture fra organi della **Pubblica Amministrazione**, come previsto dall'[articolo 16 Tabella B](#) e confermato dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 98/2001](#).

Inoltre, [l'articolo 15 della Tabella B D.P.R. 642/1972](#) dispone **l'esenzione** in modo assoluto da **imposta di bollo** per le fatture "*emesse in relazione ad **esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture** che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione*".

Sulla base di tale quadro, si può concludere che **sono, invece, assoggettate ad imposta di bollo di € 2,00 le fatture se di importo superiore ad € 77,47 riguardanti:**

1. **operazioni fuori campo Iva**, per mancanza dei presupposti **soggettivi od oggettivi**;
2. **operazioni fuori campo Iva** per mancanza del **presupposto territoriale**;
3. **operazioni esenti**, ex [articolo 10 D.P.R. 633/1972](#);
4. **operazioni non imponibili**, relative a **operazioni assimilate alle esportazioni**, a **servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali e alle **cessioni agli esportatori abituali** (a meno che i documenti in parola non godano di specifica esenzione dall'imposta di bollo);
5. **operazioni escluse da Iva** ex [articolo 15 D.P.R. 633/1972](#).

Infine, si ricorda che con due documenti di prassi, la [circolare 1/1984](#) e la [risoluzione 98/2001](#), è stato precisato che se nella fattura vengono indicati sia importi rilevanti ad Iva, sia importi non assoggettati alla medesima imposta sul valore aggiunto, per un ammontare non assoggettato superiore ad € 77,47, **l'imposta di bollo è dovuta**.

Seminario di specializzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

Scopri le sedi in programmazione >